



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZI"

Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002
Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791
Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot. N° 10521/I.1 del 28/08/2021

Al Personale Docente
p.c. al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti
Al Sito Web

Comunicazione N° 229

OGGETTO: **Obbligo Green Pass Personale Scolastico**

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSI

A. Il DL n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6 che integra il Decreto-legge 22 aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, nel seguente modo:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di**

istruzione (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. (...)

B. La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come oggetto *Decreto-legge n.111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*, volta a chiarire quanto segue.

4) La "certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. **La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.**

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. (...) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

5) Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19".

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

(...) La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": conseguenze.

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché **il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.** (...)

7) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": i quattro giorni.

Il già citato comma 2 stabilisce che, **"a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"**. (...)

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - **oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"**. (...)

COMUNICA CHE

1. A decorrere dal giorno 1 settembre 2021, tutto il Personale Scolastico in servizio presso l'Istituto, prima di intraprendere la propria attività lavorativa, è tenuto a esibire il Green Pass.
2. Il Dirigente Scolastico incaricherà specifico personale della scuola per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori.
3. Il dipendente che non sia in possesso del Green Pass o non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo:
 - non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale né permanere a scuola;
 - risulta "assente ingiustificato" con quanto ne consegue sia sul profilo disciplinare che giuridico-economico;
 - a decorrere dal quinto giorno, è sospeso dal servizio senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
4. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio il 1° settembre o in data successiva a qualsiasi titolo, il mancato possesso e/o esibizione del Green Pass comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio".

Questa Istituzione scolastica si riserva di integrare e/o modificare quanto espresso nella presente in osservanza a nuovi atti del Legislatore.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallaraci